

# Le relazioni del Governo al Parlamento sulla attuazione delle leggi di Maria Ruotolo \*

1. Introduzione. - 2. Dati sulle relazioni: *a)* osservanza dei termini; *b)* pubblicità dei documenti; *c)* tipologia delle relazioni. - 3. Norme regolamentari e prassi. - 4. Esigenze di documentazione: *a)* considerazioni generali; *b)* ruolo degli uffici. - Allegato: elenco delle relazioni periodiche previste da disposizioni normative.

1. — I regolamenti parlamentari del 1971 prevedono, accanto ai tradizionali strumenti del « sindacato ispettivo », vari procedimenti mediante i quali le Camere possono acquisire i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione necessari per la verifica della operatività delle leggi, premessa all'esercizio, sia della funzione di « controllo-indirizzo » della attività governativa, sia della stessa funzione legislativa. Nell'impianto regolamentare, anzi, attraverso una nuova organizzazione degli istituti tradizionali e delle nuove procedure, si delinea un vero e proprio sistema conoscitivo-ispettivo, che amplia l'area del controllo parlamentare e tende a conferirgli connotazioni di maggiore organicità e continuità. A tale esigenza risponde la individuazione delle Commissioni permanenti quali sedi cardine dell'ispezione parlamentare, in considerazione, anche, della competenza per settori propria di tali organi. Sono, infatti, le Commissioni permanenti i principali centri di attivazione della ampia rete di collegamenti (con il Governo, con la Pubblica amministrazione, con la Corte dei conti, con il CNEL, con la società civile) prevista dalle norme regolamentari, nonché i naturali centri di riferimento del vasto materiale informativo che affluisce alle Camere.

Fra gli strumenti ispettivi a disposizione delle Commissioni un posto di rilievo merita l'esame delle relazioni sullo stato di attuazione delle leggi, con le quali il Governo fornisce al Parlamento dati, notizie ed

\* Documentarista della Camera dei deputati.

elementi che consentano di valutare la rispondenza fra gli obiettivi perseguiti dalle previsioni legislative e i risultati ottenuti.

La maggior parte di queste relazioni è prevista da disposizioni di legge; soltanto un numero minimo consegue alla approvazione di ordini del giorno o di risoluzioni o ad autonoma iniziativa dell'Esecutivo. Frequentemente, infatti, il Parlamento introduce nelle leggi l'obbligo per il Governo o per l'ente preposto al settore di riferire sulla attuazione delle norme stesse, generalmente entro un termine prefissato e, per lo più, periodico.

Nelle pagine che seguono, prima di illustrare i procedimenti regolamentari per l'esame delle relazioni governative, ci si soffermerà brevemente su alcuni aspetti delle relazioni medesime.

2. — Si è ritenuto utile effettuare una ricognizione delle disposizioni legislative che prevedono la trasmissione periodica di relazioni sullo stato di attuazione delle leggi stesse o di norme in esse contenute. Pertanto, non sono stati presi in considerazione documenti a carattere programmatico, da trasmettersi, in alcuni casi per il parere, alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Attraverso tale rilevazione, che certamente non ha carattere di completezza, data la vastità della materia, sono state individuate 80 disposizioni normative, vigenti all'inizio della IX legislatura, di cui circa il 70 per cento contenuto in leggi approvate nelle legislature VII e VIII<sup>1</sup>. Questi dati confermano il particolare, e relativamente recente, interesse del Parlamento per strumenti che, vincolando il Governo a documentare periodicamente l'attuazione di provvedimenti legislativi, ne consentano una verifica e una valutazione non casuale ed episodica.

#### a) osservanza dei termini.

Sotto il profilo della osservanza da parte del Governo dell'obbligo di informazione periodica, si rileva che piuttosto rari sono i casi di totale inadempienza; viceversa più frequente è il mancato rispetto dei termini e della periodicità di presentazione dei documenti, previsti dalle disposizioni di legge. In particolare, se si escludono le relazioni annuali allegatae ad altri documenti e quelle, peraltro numerosissime, sulla attività di singoli enti, previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, delle rimanenti 49 relazioni trasmesse alle Camere la situazione al 1° gennaio 1985 è la seguente:

per 28 relazioni l'ultima trasmissione ha avuto luogo nel 1984, per 7 nel 1983, per 8 nel 1982, per 2 nel 1981, per 2 nel 1980 e per 2 nel

1979. Per le relazioni presentate in allegato ad altri documenti (stati di previsione della spesa dei ministeri, Relazione generale sulla situazione economica del Paese, Relazione previsionale e programmatica) si riscontra, invece, tranne alcune eccezioni, una maggiore osservanza dell'obbligo. Inoltre, per quanto concerne le relazioni annuali, il raffronto tra la data di presentazione del documento e la situazione temporale ivi considerata consente di rilevare che soltanto in 6 o 7 casi lo scarto oscilla fra i due e i tre anni, mentre nella maggior parte è limitato ad un anno.

Dalla situazione sopra descritta consegue che i dati e le valutazioni offerti nelle relazioni governative non hanno talvolta carattere di attualità, sia per il mancato rispetto della periodicità di trasmissione, sia per il notevole intervallo temporale fra il momento della presentazione e il periodo di riferimento.

#### b) pubblicità dei documenti.

La maggior parte delle relazioni considerate, dopo l'annuncio all'Assemblea della avvenuta trasmissione, viene stampata e catalogata ed entra, pertanto, nell'ordinario circuito di distribuzione dei documenti parlamentari. In altri casi, le relazioni sono stampate in allegato al documento indicato dalle stesse disposizioni di legge, circostanza che ne rende meno agevole la individuazione. Infine, i documenti non stampati sono trasmessi alle Commissioni permanenti competenti per materia e non sempre sono facilmente reperibili.

#### c) tipologia delle relazioni.

Una analisi delle norme di riferimento, con riguardo ai soggetti preposti all'attuazione e al tipo di competenza attribuita all'Esecutivo, ha consentito di distinguere quattro categorie di relazioni.

Il primo tipo comprende relazioni aventi per oggetto la attuazione di programmi di intervento o di norme in settori che rientrano nella sfera di competenza diretta ed esclusiva del Governo. Un esempio al riguardo è costituito dai documenti trasmessi al Parlamento dal Ministro dell'interno o dal Ministro della difesa.

Al secondo tipo sono riconducibili le relazioni concernenti l'attuazione di leggi che dettano organiche discipline di settore delineando un quadro organizzativo e funzionale nel quale l'azione governativa concorre con quella di altri soggetti (ad esempio, regioni ed enti locali) al perseguimento delle finalità individuate dalla legge. Di conseguenza, nella relazione il Governo dà conto non solo della propria attività di esecuzione, nella maggior parte dei casi limitata a funzioni di indirizzo,

coordinamento e controllo, bensì, anche, dell'attività degli altri soggetti individuati dalle norme. A titolo di esempio si ricordano la relazione sullo stato di attuazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (legge 24 dicembre 1979, n. 650) e quella sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica (legge 5 agosto 1978, n. 457).

La terza categoria comprende le relazioni sull'attività svolta da enti autonomi soggetti al controllo o alla vigilanza dell'Esecutivo, sia che si tratti di enti pubblici preposti alla attuazione di interventi o programmi di intervento in settori economici di rilevanza nazionale (ad esempio, SACE, ENEL, ENEA), sia che si tratti di enti o associazioni sovvenzionati dallo Stato per il perseguimento di finalità ritenute meritevoli di tutela. Particolarmente numerose sono le relazioni riguardanti la attività di quest'ultimo tipo di enti, trasmesse alle Camere ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, « Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente », o in base a leggi approvate per singoli enti. Al fine di disciplinare la erogazione dei contributi, in passato dispersa in numerosissime leggi, in tempi relativamente recenti sono stati approvati tre provvedimenti legislativi<sup>2</sup>, rispettivamente per gli enti culturali, per quelli a carattere internazionalistico e per le associazioni di promozione sociale, ciascuno dei quali prevede la presentazione di un'unica relazione periodica per tutti gli enti vigilati, individuati dalle leggi medesime.

La quarta categoria è rappresentata dalle relazioni concernenti la applicazione di leggi a contenuto sociale e culturale. In tali casi, al Governo compete per lo più rilevare l'andamento di rapporti o di fenomeni che si sviluppano nell'ambito della società civile ed offrire elementi di valutazione riguardo all'efficacia delle misure previste per disciplinare i rapporti stessi. Esempi significativi sono la relazione sulla applicazione del nuovo regime delle locazioni (legge 27 luglio 1978, n. 392), quella sulla attuazione delle norme per la tutela della maternità e l'interruzione volontaria della gravidanza (legge 22 maggio 1978, n. 194) e, ancora, la relazione sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze (legge 22 dicembre 1975, n. 685).

Questa schematica classificazione consente di rilevare che il tipo di documentazione offerta dalle relazioni governative ha un carattere fortemente differenziato: in alcuni casi il Governo deve dar conto dei criteri adottati, delle scelte effettuate e dei risultati conseguiti nella propria attività di esecuzione delle leggi; in altri, documentare l'efficacia

di previsioni normative la cui attuazione è affidata per taluni aspetti all'Esecutivo, per altri a soggetti pubblici o privati.

Un cenno a parte meritano tre documenti governativi di preminente rilievo, non riconducibili a nessuno dei tipi sopra considerati, trattandosi di atti complessi mediante i quali il Governo fornisce elementi e dati sulla esecuzione di una pluralità di leggi.

Ci si riferisce a tre degli allegati alla Relazione previsionale e programmatica: il primo contenente le relazioni delle amministrazioni interessate sullo stato di attuazione delle leggi poliennali di spesa; il secondo relativo allo stato della Pubblica amministrazione; il terzo concernente lo stato della ricerca scientifica e tecnologica<sup>3</sup>.

In particolare, nel primo documento le relazioni delle singole amministrazioni sono precedute da un quadro riassuntivo, predisposto dal Ministro del bilancio, in cui sono indicati, per ciascuna legge, con riferimento ai capitoli del bilancio statale su cui la legge stessa incide, dati concernenti la autorizzazione complessiva di spesa; con gli eventuali rifinanziamenti e la relativa scadenza, le quantificazioni annuali autorizzate dal disegno di legge finanziaria, gli impegni assunti, le somme erogate e i residui accertati al 31 dicembre dell'esercizio finanziario precedente; per l'esercizio in corso i dati si riferiscono al primo semestre ed hanno carattere provvisorio. Tale documento, in considerazione dei dati offerti, peraltro non reperibili altrimenti, rappresenta uno strumento informativo indispensabile, sia ai fini dell'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, sia ai fini della documentazione sulla attuazione di singole leggi di spesa.

Il secondo documento, predisposto dal Ministro per la funzione pubblica, in base alla legge 23 marzo 1983, n. 93, « Legge-quadro sul pubblico impiego », deve fornire elementi aggiornati di valutazione della realtà organizzativa, funzionale e operativa della Pubblica amministrazione, nonché dati circa la produttività, i tempi e i costi della azione amministrativa, avanzando eventuali proposte correttive. Di fatto, la prima relazione presentata dopo le innovazioni introdotte dalla legge citata ha solo parzialmente conseguito tali obiettivi, sia per la mancata trasmissione di documentazione da parte di alcune amministrazioni, sia per la modesta dotazione di strutture e mezzi di elaborazione di cui dispone il Dipartimento per la funzione pubblica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 27 della medesima legge. Ciononostante, essa contiene alcune interessanti indicazioni sullo stato di applicazione delle principali disposizioni normative aventi particolari riflessi sulla attività istituzionale delle singole

amministrazioni, nonché talune considerazioni sulla loro mancata o carente attuazione.

Il terzo documento, predisposto dal CNR e approvato con delibera del CIPE, offre un quadro complessivo dello stato della ricerca scientifica e tecnologica, sotto il profilo istituzionale e operativo, fornendo elementi di documentazione sulla attività della Pubblica amministrazione e degli enti pubblici operanti nel settore. In esso è possibile reperire indicazioni circa l'utilizzazione dei fondi stanziati per attività di ricerca nei vari provvedimenti legislativi.

3. — Il Regolamento della Camera, all'articolo 124, prevede un particolare procedimento per l'esame delle « relazioni presentate dal Governo o da altri organi pubblici » e di « ogni altro rapporto previsionale o consuntivo ». Una norma corrispondente manca nel Regolamento del Senato; soccorrono, ma con talune differenze, le norme di cui al primo comma dell'articolo 34, al secondo comma dell'articolo 50 e all'articolo 125<sup>4</sup>. Il procedimento previsto dall'articolo 124 del Regolamento della Camera inizia con l'assegnazione dei documenti considerati alla Commissione permanente competente per materia, che nomina per ciascun documento un relatore<sup>5</sup>. A questo punto, a seconda del contenuto e del tipo di documento considerato, si prevedono due distinti procedimenti.

a) Per quanto concerne le relazioni programmatiche o connesse alla decisione di bilancio, l'esame ha luogo nell'ambito delle apposite sessioni parlamentari. In questo caso, le Commissioni presentano su ciascun documento una relazione da allegarsi a quella sugli stati di previsione della spesa o sui consuntivi di loro competenza.

Tali norme fino ad oggi non hanno avuto applicazione. Ad esempio, l'allegato alla Relazione previsionale e programmatica sullo stato di attuazione delle leggi poliennali di spesa non è stato mai oggetto di considerazione da parte delle Commissioni di merito nelle forme previste dal Regolamento. L'interesse per quel documento, ai fini dell'esame sia dello stato di previsione della spesa dei singoli ministeri, sia dei contenuti del disegno di legge finanziaria, si evidenzia, tuttavia, in altri modi, meno diretti e più strumentali. Sempre più frequentemente, infatti, le Commissioni sollecitano il Governo a presentare tempestivamente gli allegati alla Relazione previsionale e programmatica e richiedono agli uffici di documentazione delle Camere supporti conoscitivi che rendano agevole la lettura dei documenti finanziari e di bilancio,

attraverso una utilizzazione selettiva e articolata della imponente mole di dati contenuta nei documenti stessi.

b) Per tutti gli altri tipi di relazione, l'articolo del Regolamento della Camera sopra richiamato prevede che l'esame debba concludersi nel termine di un mese dalla assegnazione e che, a conclusione di esso, la Commissione possa votare una risoluzione con la quale manifesta i suoi orientamenti e definisce i suoi indirizzi in ordine alla materia esaminata. Tuttavia, qualora la Commissione intenda discutere e votare la proposta di risoluzione, il relativo procedimento è disciplinato dall'articolo 117, espressamente richiamato dall'articolo 124, terzo comma, che prevede, fra l'altro, la facoltà per il Governo di impedire la votazione in Commissione della proposta di risoluzione e di rimetterla all'Assemblea. Con tali previsioni, e con i limiti accennati, si offre, quindi, la possibilità di concludere la verifica con l'approvazione di un tipico strumento di indirizzo, idoneo ad acquisire connotati sanzionatori di responsabilità politica.

Il procedimento descritto non ha, nella prassi, frequente applicazione. Se ne ricordano alcuni esempi<sup>6</sup>.

Nella VII legislatura la relazione concernente l'attività della Sezione speciale per il credito all'esportazione (SACE) e del Mediocredito centrale, trasmessa al Parlamento dal Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 28 della legge 2 maggio 1977, n. 227, è stata esaminata dalla Commissione industria del Senato (seduta del 13 dicembre 1978).

Nell'VIII legislatura, la Commissione lavoro del Senato ha esaminato la relazione sullo stato di attuazione della legge sulla parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903), dedicando all'esame ben quattro sedute fra il marzo e il giugno 1980. Si ritiene utile segnalare che, a conclusione dell'esame, la Commissione deliberava di avviare sulla materia un'indagine conoscitiva, ritenendo evidentemente necessario un approfondimento dei dati contenuti nella relazione e non sufficiente la richiesta di studi e indagini al CNEL, come pure era stato proposto, ai sensi dell'articolo 49, quinto comma, del Regolamento del Senato.

Nella medesima legislatura, le Commissioni giustizia e lavori pubblici della Camera hanno proceduto congiuntamente all'esame della seconda relazione sullo stato di applicazione del nuovo regime delle locazioni (legge 27 luglio 1978, n. 392). In questa sede, nel corso di sei sedute fra l'ottobre e il dicembre 1980, si è sviluppato un ampio dibattito, a conclusione del quale sono state presentate tre differenti proposte di

risoluzione. Dinanzi all'impossibilità di pervenire ad una conclusione unitaria approvando una risoluzione, per così dire, di carattere tecnico, il Governo chiedeva la rimessione all'Assemblea delle risoluzioni presentate e il procedimento, in questa sede, non ha avuto alcun seguito.

Quanto alla non frequente applicazione delle norme regolamentari, è probabile che essa dipenda principalmente dalla possibilità offerta alle Commissioni di attivare altri strumenti che rispondono in modo immediato, efficace e soprattutto tempestivo alle esigenze conoscitive e di controllo della attività di esecuzione delle leggi. Uno degli strumenti preferiti è l'audizione del Ministro competente per il settore o di dirigenti della Pubblica amministrazione (articolo 143, secondo comma, del Regolamento Camera e articoli 46, primo comma, e 47 del Regolamento Senato) che, spesso, in tali sedi consegnano alla Commissione memorie sull'argomento oggetto della comunicazione o vere e proprie relazioni integrative di quella già ufficialmente trasmessa. In questo caso, tuttavia, il documento resta atto interno alla Commissione e non riceve alcuna forma di pubblicità, se non l'eventuale menzione o sintesi di esso nel resoconto della seduta. Tale circostanza risulta tanto più rilevante nei casi in cui la relazione governativa prevista dalla legge non sia mai stata presentata, sicché il documento consegnato alla Commissione, pur rappresentando l'unica fonte informativa sullo stato di attuazione della legge medesima, non ha lo stesso regime di pubblicità previsto dall'articolo 124 per i documenti trasmessi in forma ufficiale<sup>7</sup>.

La non frequente applicazione dei procedimenti tipici non può, tuttavia, indurre a concludere che vi sia scarsa attenzione nei riguardi delle relazioni governative. Si osserva, infatti, che spesso tali documenti sono presi in considerazione o ad essi è fatto riferimento in altre sedi dell'attività delle Commissioni, ad esempio nel corso dell'esame di disegni di legge o dello svolgimento di interrogazioni e, soprattutto, nell'ambito di comunicazioni del Governo o di audizioni. Notevole può essere, inoltre, l'interesse per tali strumenti da parte di singoli parlamentari che intendano documentarsi sull'argomento per ragioni connesse alla propria attività istituzionale. Fra le utilizzazioni, per così dire, indirette del materiale informativo contenuto nelle relazioni governative va, infine, segnalata la circostanza che esse assai spesso costituiscono una delle fonti principali per la predisposizione, da parte dei servizi di documentazione, di *dossiers* richiesti dai parlamentari o dalle Commissioni su argomenti di loro specifico interesse.

4. a) Prima di affrontare il tema delle esigenze di documentazione connesse all'esame delle relazioni governative appare opportuno soffer-

marsi brevemente sul carattere dell'informazione che affluisce al Parlamento. Ciò consente di chiarire anche le ragioni per cui, pur essendo le relazioni governative in sé rilevanti strumenti di documentazione, si renda necessario reperire da altre fonti ulteriori elementi informativi che ne completino il quadro di riferimento.

Benché la riforma regolamentare del 1971 abbia consentito di potenziare e meglio organizzare l'apparato conoscitivo delle Camere, i risultati conseguiti non hanno tuttavia modificato il carattere di fondo della informazione al Parlamento che si configura comunque come informazione indiretta e mediata dall'interlocutore di volta in volta interpellato.

Ciò si verifica, sia nel caso di attivazione delle procedure ispettive, di cui all'articolo 143 del Regolamento Camera e agli articoli 46 e 47 del Regolamento Senato, riferite agli interlocutori istituzionali Governo e Pubblica amministrazione, sia nei casi di richieste di documenti, studi, pareri, informazioni e chiarimenti all'ISTAT, al CNEL e alla Corte dei conti, per i profili di rispettiva competenza, come previsto dagli articoli 145, 147, secondo comma, e 148 del Regolamento Camera e dagli articoli 49, quinto comma, e 133 del Regolamento Senato.

Anche nelle ipotesi di espletamento di indagini conoscitive, ai sensi degli articoli 144 del Regolamento Camera e 48 del Regolamento Senato, benché sia espressamente stabilito che la Commissione possa sentire qualsiasi persona sia in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine, l'informazione acquisita è pur sempre una informazione mediata in quanto proviene da soggetti terzi che sono evidentemente portatori di particolari interessi e punti di vista.

D'altra parte, nel vigente ordinamento costituzionale non è pensabile che il Parlamento possa reperire e raccogliere direttamente informazioni, sia nella sfera degli altri poteri dello Stato, sia nell'ambito della società civile. L'unica eccezione può essere costituita dallo strumento dell'inchiesta parlamentare, attraverso la quale le Camere possono procurarsi informazioni dirette, agendo con i poteri dell'autorità giudiziaria e disponendo, così, di penetranti strumenti acquisitivi.

Da quanto sopra consegue che al Parlamento affluisce un volume imponente di dati e notizie provenienti da fonti fortemente differenziate, il che in parte può ovviare allo stesso carattere mediato dell'informazione. Il problema che si pone, allora, è quello di tradurre i dati in informazioni e di farne una analisi comparativa affinché il Parlamento sia posto nelle condizioni di vagliarne la completezza e l'attendibilità e, soprattutto, di effettuare una valutazione autonoma dei fatti o fenomeni considerati. Tale esigenza fa sì che gli stessi strumenti informativi che

pervengono alle Camere, talvolta, inducano l'attivazione di ulteriori canali di informazione. Significativo è il caso delle relazioni governative sullo stato di attuazione delle leggi.

Come si è accennato nelle pagine che precedono, questi documenti non sempre offrono dati aggiornati o completi; talora danno conto di attività che non sono di pertinenza esclusiva dell'Esecutivo; in altri casi contengono rilevazioni di fenomeni sociali. Di conseguenza, assai spesso, sollevano problemi di documentazione ulteriore, sia ai fini di un aggiornamento o di una valutazione critica dei dati, sia ai fini di una visione più ampia e articolata dei problemi connessi all'applicazione delle norme. Non infrequenti sono, infatti, i casi di indagini conoscitive o di audizioni formali o informali sull'attuazione di leggi che pure sono oggetto di relazione governativa<sup>8</sup>.

4. *b)* La situazione sopra descritta ha comportato una progressiva espansione delle attività di supporto dei servizi di documentazione delle Camere.

Essi provvedono al reperimento di dati e notizie attraverso i necessari canali informativi (banche-dati, centri di ricerca specializzati, esperti cui affidare studi o ricerche); oppure collaborano con le Commissioni per la preparazione di audizioni o indagini conoscitive. In tale fase, i compiti preliminari, e determinanti per gli ulteriori sviluppi, consistono nella individuazione delle opportune fonti di informazione e, soprattutto, nella organizzazione della domanda affinché questa sia finalizzata con chiarezza e precisione agli obiettivi che si intende perseguire. Quest'ultima attività si concretizza, ad esempio, sia nella formulazione di mirate richieste alle banche-dati automatizzate, sia nell'elaborazione di questionari, sia nella delimitazione e puntualizzazione dei temi di ricerca complessi, da affidare a consulenti esterni, talora su richiesta delle stesse Commissioni parlamentari.

Inoltre, i medesimi servizi curano la sistemazione del materiale informativo acquisito, che il più delle volte risulta disorganizzato o sovrabbondante o troppo tecnico, procedendo ad opportune operazioni di selezione o sintesi dei dati, per facilitarne la lettura, ed, eventualmente, a successive elaborazioni e analisi comparative.

Infine, presentano il materiale informativo così organizzato in *dossier* funzionali alle esigenze di documentazione che sono alla base della richiesta di collaborazione pervenuta agli uffici.

Al fine di offrire un esempio delle attività sopra descritte si ritiene opportuno ripercorrere sinteticamente alcune tappe del lavoro svolto

nella trascorsa legislatura dalle strutture di documentazione della Camera per il Comitato permanente per la difesa del suolo, l'assetto e la pianificazione territoriale, istituito dalla IX Commissione con il compito di verificare lo stato di attuazione della legislazione di settore e di proporre le più idonee misure di intervento.

Per il perseguimento di tali finalità, a carattere essenzialmente conoscitivo, il Comitato ritenne utile richiedere agli uffici, inizialmente, la predisposizione di *dossiers* di documentazione che consentissero una generale ricognizione della normativa e, successivamente, lo svolgimento di ricerche su argomenti di più specifico interesse. Uno dei temi su cui, poi, concentrò l'attenzione riguardava l'attuazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. Per tale settore, infatti, era stata dettata, in tempi relativamente recenti, una nuova organica disciplina, con l'approvazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, successivamente integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, la quale, tra l'altro, prevedeva l'obbligo per il Governo di presentare annualmente una relazione sullo stato di attuazione della normativa. In vista dell'esame della relazione governativa, di cui il Comitato era stato incaricato dalla Commissione, fu predisposto un *dossier* che ricostruiva il quadro organizzativo e funzionale previsto dalle norme, attraverso l'individuazione degli adempimenti, dei soggetti e dei termini, e dava conto degli atti di esecuzione sino ad allora adottati. Oltre alla normativa statale e regionale di attuazione, il *dossier* aveva una sezione dedicata alla giurisprudenza della Cassazione e di merito, contenente, tra l'altro, un prospetto degli articoli della legge 10 maggio 1976, n. 319, censurati dalle ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale e degli articoli della Costituzione nei cui confronti era presupposto il contrasto. A completare il quadro di riferimento il *dossier* riportava indicazioni bibliografiche e documentazione comunitaria.

Iniziato l'esame della relazione governativa, il Comitato ritenne necessario approfondire alcuni punti in ordine all'attività della Cassa depositi e prestiti, alla situazione delle regioni inadempienti e alla disparità di richieste finanziarie avanzate da regioni non eccessivamente differenziate fra loro sotto il profilo economico. Pertanto, deliberò di invitare il Governo a fornire un supplemento di relazione, di procedere alla audizione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti e ad audizioni informali di alcune regioni e della Confindustria e, infine, di richiedere alle regioni dati sullo stato di attuazione della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per poter valutare le ragioni dei ritardi riscontrati nella applicazione delle norme, anche ai fini di eventuali iniziative

legislative per la soluzione dei problemi prospettati dalle regioni medesime. In questo contesto, gli uffici furono incaricati di collaborare alla formulazione del questionario e di effettuare un'analisi comparativa delle risposte pervenute, nonché una ricognizione della legislazione regionale in materia di tariffe relative agli scarichi. Successivamente, al fine di acquisire dati e valutazioni sul fabbisogno preventivato per il disinquinamento in relazione agli insediamenti civili, il Comitato decise di affidare all'ECON-pubblica un apposito studio e chiese ai medesimi uffici di costituire un gruppo di lavoro allo scopo di specificare le finalità della ricerca e di seguirne gli sviluppi. L'obiettivo era quello di fornire valutazioni in termini economici aggiornati delle principali grandezze strategiche per una razionale politica di depurazione idrica, con riguardo anche ai problemi connessi all'attuazione della normativa considerata (investimenti e costi di esercizio, fabbisogni energetici e di materiale, occupazione indotta, effetti economici).

I dati e le valutazioni offerti dai consulenti esterni furono poi selezionati e organizzati in un *dossier* di documentazione. In seguito, nel corso della legislatura, l'attività di supporto dei servizi si venne sviluppando in parallelo con le nuove iniziative conoscitive intraprese dal Comitato (sopralluoghi in zone « calde » per l'inquinamento, esame delle successive relazioni governative, ...) che si sarebbero rivelate funzionali ad iniziative sia legislative che di indirizzo<sup>9</sup>.

Le operazioni schematicamente descritte, e di cui si è ora dato un esempio di applicazione, sollevano spesso problemi di vario tipo.

Nella fase di acquisizione dei dati, nella quale è essenziale individuare i necessari canali informativi, sarebbe opportuno disporre di una rete di collegamenti stabili con una pluralità di banche-dati esterne al fine di potenziare il flusso delle informazioni e la loro diversificazione. Certamente i collegamenti attualmente disponibili (Cassazione, ISTAT, Ragioneria generale dello Stato) consentono già fin d'ora di acquisire elementi informativi di grande utilità in molti casi; è, tuttavia, auspicabile che, in futuro, si possa realizzare una vera e propria rete al fine di poter utilizzare anche i dati elaborati da importanti centri di ricerca o da servizi di documentazione di altri enti (ISPE, ISCO, CNR, CNEL, Confindustria, ...).

Nelle fasi successive, che comportano una serie di operazioni sui dati raccolti, i supporti tecnologici attualmente operativi rendono possibile, da un lato, organizzare e presentare i dati in modo da renderli di più immediata lettura, dall'altro, procedere ad elaborazioni ulteriori al fine di fornire altri elementi di conoscenza.

L'utilizzazione delle tecnologie, tuttavia, solo apparentemente semplifica operazioni che sono di per sé assai complesse e richiedono una prudente e accorta valutazione. Esse, infatti, non sono mere attività di intermediazione di dati, bensì comportano procedimenti (selezioni, sintesi, analisi comparative) che necessariamente trascurano aspetti, sia pure marginali, di problemi o possono risentire dell'influenza di altri fattori. Tali inconvenienti, tuttavia, sono altamente improbabili, in primo luogo per la consolidata tradizione di imparzialità degli apparati interni delle Camere, in secondo luogo per la prassi di allegare ad ogni elaborato, laddove è possibile, i testi integrali dei documenti utilizzati.

## Note

<sup>1</sup> In allegato si riporta l'elenco delle relazioni considerate, precisando i criteri di selezione.

<sup>2</sup> Si tratta delle leggi 2 aprile 1980, n. 23 « Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali »; 27 aprile 1981, n. 190 « Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale » (modificata e prorogata dalla legge 13 maggio 1983, n. 196); 28 dicembre 1982, n. 948 « Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri ».

<sup>3</sup> Il primo documento è allegato alla Relazione previsionale e programmatica ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468 « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio »; il secondo, già previsto dall'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è allegato alla predetta relazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 marzo 1983, n. 93 « Legge-quadro per il pubblico impiego »; il terzo è allegato al documento citato ai sensi della legge 30 marzo 1965, n. 330.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'articolo 34, primo comma, il Presidente assegna alle Commissioni competenti per materia « gli affari sui quali le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi »; l'articolo 50, secondo comma, dà facoltà alle Commissioni medesime di votare risoluzioni sugli affari ad esse assegnati sui quali non siano tenute a riferire all'Assemblea; l'articolo 125 attribuisce alla competenza funzionale della V Commissione permanente l'esame, fra l'altro, di tutte le relazioni di carattere generale e dei documenti presentati dal Governo al Parlamento che attengono alla programmazione economica e al bilancio dello Stato e di tutti i documenti sulla situazione economica.

<sup>5</sup> Nella prassi non risulta che, dopo l'annuncio all'Assemblea dell'avvenuta trasmissione del documento, si proceda all'assegnazione di esso alla Commissione competente.

<sup>6</sup> Il procedimento tipizzato dalle norme è stato anche applicato per l'esame di piani e programmi di intervento trasmessi alle Camere sulla base di disposizioni normative. Si ricorda, ad esempio, che nell'VIII legislatura la Commissione lavori pubblici e comunicazioni del Senato ha esaminato il documento recante linee e proposte per il piano generale del trasporto aereo e per la ristrutturazione della direzione generale della aviazione civile, previsto dalla legge 27 luglio 1979, n. 299 (marzo-luglio 1980).

Per l'esame di programmi sui quali sia previsto dalle disposizioni di legge il parere parlamentare, il relativo procedimento è disciplinato dall'articolo 143, quarto comma, del Regolamento Camera e dall'articolo 139-bis del Regolamento Senato.

<sup>7</sup> Si ricorda, ad esempio, che il Ministro dell'industria ha consegnato alla competente Commissione della Camera memorie sull'attuazione della legge 17 febbraio 1982, n. 46, in occasione di comunicazioni avvenute il 13 gennaio 1983, mentre la relazione prevista dall'articolo 17 della legge non è stata mai trasmessa.

<sup>8</sup> Si ricordano, quali esempi, l'indagine conoscitiva deliberata nell'VIII legislatura dalla Commissione lavoro del Senato a conclusione dell'esame della relazione governativa sullo stato di attuazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro, e, inoltre, l'attività ispettiva svolta nella trascorsa legislatura dal Comitato permanente per la difesa del suolo, l'assetto e la pianificazione

territoriale della Commissione lavori pubblici della Camera, incaricato dal *plenum* di verificare lo stato di attuazione della normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

<sup>9</sup> Si ricorda la proposta di formulazione di emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, « Disposizioni in materia di finanza locale », relativamente agli articoli concernenti le tariffe per gli scarichi delle acque reflue (seduta dell'11 marzo 1981); nonché l'approvazione da parte della Commissione lavori pubblici (seduta del 23 marzo 1983) di una risoluzione che impegnava il Governo a destinare al disinquinamento della laguna veneta parte degli stanziamenti della legge 24 dicembre 1979, n. 650, a seguito dei risultati della sopra ricordata audizione della Cassa depositi e prestiti e di una visita a Venezia.

*Elenco delle relazioni periodiche previste da disposizioni normative.*

Le tavole seguenti riportano l'elenco delle relazioni in oggetto, suddivise secondo i settori normativi di riferimento, con l'indicazione, per ciascuna, della disposizione legislativa che ne prevede l'obbligo, del soggetto presentatore, della periodicità di trasmissione prevista, del numero delle presentazioni effettuate, della data dell'ultima trasmissione (fra parentesi si segnala il periodo di riferimento in caso di scarto superiore ad un anno rispetto alla data di presentazione) e dei numeri di catalogazione dell'ultimo documento presentato. Nella rilevazione delle disposizioni di legge, che si ferma all'inizio della IX legislatura, non sono state considerate le eventuali abrogazioni tacite di talune disposizioni, che possono far presumere superato l'obbligo di informazione periodica. I dati relativi alle presentazioni (trasmissione o annuncio) sono aggiornati al 1° gennaio 1985.

Dall'elencazione sono stati esclusi i documenti che, pur previsti da disposizioni di legge, non riguardano l'attuazione della legge medesima o di norme in essa contenute.

Ci si riferisce, in particolare, alle relazioni del Ministro del tesoro inerenti al bilancio dello Stato (Relazione previsionale e programmatica, Relazione generale sulla situazione economica del Paese, Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico allargato e Relazione sui risultati delle operazioni di cassa della gestione del bilancio statale e della gestione di tesoreria) e ai documenti a carattere programmatico (Relazione programmatica delle partecipazioni statali, programmi di intervento e piani, da trasmettersi, in alcuni casi per il parere, alle Commissioni parlamentari competenti per materia).

Non sono stati indicati, inoltre, i tre allegati alla Relazione previsionale e programmatica (Relazioni delle amministrazioni sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa, Relazione sullo stato della

Pubblica amministrazione e Relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica) che, riportando dati sull'attuazione economico-finanziaria o amministrativa di una pluralità di leggi, non sono riconducibili ad un unico settore normativo.

Infine, non sono state prese in considerazione le relazioni delle Commissioni di vigilanza costituite da parlamentari e da rappresentanti della Pubblica amministrazione.

La rilevazione effettuata, data la vastità della materia, non ha pretese di completezza.

## SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO, DIFESA

Legge	Argomento relazioni	Presentatore	Periodicità	Presentazioni	Ultima presentazione	Numero documento
L.24.10.1977 n. 801 art. 11	Politica informativa e della sicurezza e risultati ottenuti	Presidente del Consiglio dei Ministri	semestrale	12	9.8.1984	XLVII n.2
L.11.6.1974 n. 253 art. 5	Attività svolta e risultati conseguiti presso le scuole di polizia	Ministro dello interno	annuale	5	11.2.1981	C.LXXV n.1
L.1.4.1981 n. 121 art. 113	Attività delle forze di polizia e stato dell'ordine e sicurezza pubblica	Ministro dello interno	annuale	1	7.3.1983	C.LXXVIII n.4 ter
L.18.3.1982 n. 90 art. 3	Utilizzazione delle misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	Ministro dello interno	annuale (31-3-1983, 1984, 1985)	2	15.2.1984	non stampato
L.22.3.1975 n. 57 (*) art. 1	Stato di attuazione del programma di ammodernamento dei mezzi navali della marina militare	Ministro della difesa	annuale	allegata allo stato di previsione della spesa del ministero		
L.16.2.1977 n. 38 art. 1	Stato di attuazione del programma di ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare	Ministro della difesa	annuale	allegata allo stato di previsione della spesa del ministero		
L.16.6.1977 n.372 (*) art. 24	Stato di attuazione del programma di ammodernamento dei mezzi dell'esercito	Ministro della difesa	annuale	allegata allo stato di previsione della spesa del ministero		
L.18.8.1978 n. 497 art. 2 (L.47/1981)	Attuazione del piano per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare	Ministro della difesa	annuale	allegata allo stato di previsione della spesa del ministero		
L.11.7.1978 n. 382 art. 24	Stato della disciplina militare	Ministro della difesa	annuale (31 dicembre)	4	13.8.1984	L n.1
L.23.3.1983 n. 78 art. 1	Organico e oneri delle retribuzioni del personale militare	Ministro della difesa	annuale (31 dicembre)	1	19.3.1984	LXXV n.1

(\*) Copie dei verbali delle sedute del Comitato consultivo previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57 (art.2) sono trasmessi per conoscenza alle competenti commissioni parlamentari

AFFARI INTERNAZIONALI - COOPERAZIONE

Legge	Argomento relazioni	Presentatore	Periodicità	Presentazioni	Ultima presentazione	Numero documento
L.9.2.1979 n. 38 art. 3	Situazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo	Ministro degli affari esteri (CIPES)	annuale	allegata allo stato di previsione della spesa del ministero		
L.28.12.1982 n. 948 art. 3 (*)	Attività degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari Esteri	Ministro degli affari esteri	annuale			

Si prevede, inoltre, che la relazione sia inviata annualmente al Parlamento per essere trasmessa alle competenti Commissioni permanenti.

## ISTRUZIONE E CULTURA

Legge	Argomento relazioni	Presentatore	Periodicità	Presentazioni	Ultima presentazione	Numero documento
L.24.9.1971 n. 820 art. 1	Risultati conseguiti dalla sperimentazione della scuola a tempo pieno nell'ambito dell'istruzione elementare	Ministro della pubblica istruzione	annuale (31 dicembre)	6	13.1.1984 (1978-1983)	XXVIII n.1
L.9.8.1978 n. 463 art. 34	Organici nella scuola e previsioni relative	Ministro della pubblica istruzione	biennale			
L.2.4.1980 n.123 art.2	Attività e conti consuntivi degli enti culturali finanziati	Ministro dei beni culturali	triennale			
L.22.7.1982 n. 473 art. 5	Attuazione dei programmi per acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili sedi di istituti di cultura e scuole italiane all'estero	Ministro degli affari esteri	annuale	riportata nella nota preliminare allo stato di previsione della spesa del ministero		

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Legge	Argomento relazioni	Presentatore	Periodicità	Presentazioni	Ultima presentazione	Numero documento
L.2.8.1974 n. 388 art. 1	Stato di avanzamento dei programmi spaziali nazionali	Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica	annuale (15/9)	8	27.7.1983	XXXII n.1
L.6.8.1974 n. 390 art. 5	Stato della partecipazione italiana ai programmi spaziali internazionali	Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica	annuale (marzo)	8	27.7.1983	XXXII n.1

Si ricorda che, ai sensi della legge 30 marzo 1965, n. 330, alla Relazione previsionale e programmatica è allegata la Relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, predisposta dal Consiglio Nazionale Ricerche e approvata con delibera del CIPE

## TURISMO E SPETTACOLO

Legge	Argomento relazioni	Presentatore	Periodicità	Presentazioni	Ultima presentazione	Numero documento
L.31.7.1959 n. 617 art. 4	Relazione sull'attività del CONI e dell' ENIT	Ministro del turismo	annuale	allegata allo stato	di previsione della spesa del ministero	

Legge	Argomento relazioni	Presentatore	Periodicità	Presentazioni	Ultima presentazione	Numero documento
L.9.12.1977 n. 903 art. 18	Stato di attuazione della legge concernente la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro	Ministro del lavoro	annuale	3	27.5.1982 (1980)	C.LIX n.3
L.12.7.1977 n.675 art.26	Attività della Commissione centrale e delle Commissioni regionali per l'impiego	Ministro del lavoro	annuale	1	17.9.1984 (1982-1983)	LXXVIII n.1
L.21.12.1978 n. 845 art. 20	Stato e prospettive della formazione professionale	Ministro del lavoro	annuale	allegata allo stato di previsione della spesa del ministero		
L.27.4.1981 n. 190 art.4 (L.196/83)	Regolarità dei bilanci e attività di promozione sociale delle associazioni beneficiarie di contributi statali di cui agli artt. 1, 2 e 3 della legge	Presidente del Consiglio dei Ministri	annuale (31 marzo)	2	7.11.1984	LXXIX n.1

Si ricorda che, ai sensi della legge 23 aprile 1952, n. 472, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese è integrata da un rapporto sull'andamento del mercato del lavoro e sulle attività previdenziali. Inoltre, la legge 23 marzo 1983, n. 93, "Legge quadro per il pubblico impiego", all'art. 16, dispone che nella Relazione sullo stato della Pubblica Amministrazione si riferisca anche circa l'attuazione degli accordi sindacali nell'ambito del pubblico impiego.

## SANITA'

Legge	Argomento relazioni	Presentatore	Periodicità	Presentazioni	Ultima presentazione	Numero documento
L.7.8.1973 n. 519 art. 255	Programma dell'Istituto Superiore di Sanità e attività svolta nell'esercizio precedente	Ministro della sanità	annuale	7	1.2.1984 (1982)	XXXVI n.1
L.22.12.1975 n.685 art. 1	Andamento del fenomeno delle tossicodipendenze ed efficacia delle misure adottate	Ministro della sanità	annuale	6	18.5.1984 (1982)	XXXVII n.1
DL 4.5.1977 n. 187 (L. 395/77) Art. 2 bis	Risultati della revisione e de terminazione dei prezzi dei me dicinali	Ministro della industria (CIP)	annuale (febbraio)	4	11.3.1982	C.L n.3
L.22.5.1978 n. 194 art. 16	Attuazione delle norme per la tutela della maternità e interruzione volontaria della gravi danza	Ministro della sanità - Mini stro di grazia e giustizia	annuale (febbraio)	6	29.2.1984	LI n.1
L.23.12.1978 n. 833 art. 8	Stato sanitario del Paese (Relazione del Consiglio Sanitario Nazionale)	Ministro della sanità	annuale	1	3.6.1983 (1980)	C.LXXIV n.1

EDILIZIA ABITATIVA E LOCAZIONI

Legge	Argomento relazioni	Presentatore	Periodicità	Presentazioni	Ultima presentazione	Numero documento
L. 27.7.1978 n. 392 art. 83	Applicazione del nuovo regime delle locazioni	Ministro di grazia e giustizia e Ministro dei lavori pubblici	annuale (31 marzo)	3 (*)	27.9.1984 (1981)	LII n.1
L. 5.8.1978 n. 457 art. 1	Andamento del settore edilizio e stato di realizzazione dei programmi di edilizia residenziale	Ministro dei lavori pubblici	annuale	allegata alla Relazione generale sulla situazione economica del Paese e alla Relazione previsionale e programmatica		

(\*) Una relazione provvisoria è stata presentata alle competenti commissioni parlamentari il 22.4.1982.

## OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE

Legge	Argomento relazioni	Presentatore	Periodicità	Presentazioni	Ultima presentazione	Numero documento
R.D.L. 9.10.1919 n. 2060	Andamento dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese	Ministro dei lavori pubblici	annuale	allegata allo stato di previsione della spesa del ministero		
L.6.8.1974 n. 366 art. 6	Stato di attuazione del programma di opere portuali	Ministro dei lavori pubblici	annuale	allegata alla Relazione generale sulla situazione economica del Paese		
L. 1.7.1977 n. 404 art. 10	Stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria	Ministro di grazia e giustizia	annuale	1	22.5.1980	C.LX n.1
L.24.12.1979 n. 650 art. 27	Stato di attuazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento	Ministro dei lavori pubblici	annuale	allegata allo stato di previsione della spesa del ministero		
L.12.8.1982 n. 531 art. 15	Stato di attuazione del piano decennale della viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto per il settore autostradale	Ministro dei lavori pubblici	annuale	1	6.9.1983	XXVII n.1

TRASPORTI

Legge	Argomento relazioni	Presentatore	Periodicità	Presentazioni	Ultima presentazione	Numero documento
L.14.8.1974 n.377 art. 1	Stato di avanzamento delle opere contemplate nel piano per il potenziamento e l'ammodernamento delle ferrovie dello Stato (piano decennale)	Ministro dei trasporti	annuale	allegata allo stato di previsione della spesa del ministero		
L.18.8.1978 n. 503 art. 3	Stato di avanzamento delle opere del piano per il potenziamento e l'ammodernamento delle ferrovie dello Stato (programma integrativo)	Ministro dei trasporti	annuale	allegata allo stato di previsione della spesa del ministero		
L.12.2.1981 n. 17 art. 3	Stato di avanzamento delle opere del piano per il potenziamento e l'ammodernamento delle ferrovie dello Stato (programma integrativo)	Ministro dei trasporti	annuale	allegata allo stato di previsione della spesa del ministero		
D.L. 26.5.1979 n. 151 (L. 299/79) art. 4	Stato di avanzamento dei lavori relativi agli interventi da attuarsi negli aeroporti aperti al traffico civile	Ministro dei trasporti	annuale	1	19.11.1979	C.LVIII n.1

## POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Legge	Argomento relazioni	Presentatore	Periodicità	Presentazioni	Ultima presentazione	Numero documento
L.7.6.1975 n. 227 art. 4	Stato di attuazione del piano di potenziamento e sviluppo dei servizi postali e di telecomunicazioni	Ministro delle poste	annuale	allegata ai bilanci di previsione della Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici		
L.10.2.1982 n. 39 art. 4	Stato di attuazione dei programmi di interventi straordinari della Amministrazione delle poste e telecomunicazioni	Ministro delle poste	annuale	allegata allo stato di previsione della spesa del ministero		

AGRICOLTURA

Legge	Argomento relazioni	Presentatore	Periodicità	Presentazioni	Ultima presentazione	Numero documento
L.9.5.1975 n. 153 art. 62	Stato dell'agricoltura	Ministro della agricoltura	annuale	1	7.8.1979	C.XLIX n.1
L.27.12.1977 n. 984 art. 6	Stato di attuazione del piano agricolo nazionale e dei pro grammi regionali (Relazione del CIPAA)	Ministro della agricoltura	annuale	2	24.2.1982	C.LXX n.1
L.14.8.1982 n. 610 art. 1 (L. 303/1966 art. 23)	Attività della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo	Ministro della agricoltura	annuale	7	17.7.1984	XXVI n.2

## INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI

Legge	Argomento relazioni	Presentatore	Periodicità	Presentazioni	Ultima presentazione	Numero documento
L.24.6.1976' n. 178 art. 12	Stato della ricostruzione della valle del Belice	Ministro dei lavori pubblici	semestrale	5	26.7.1983 (1.1.1980-30.6.1982)	XXXVIII n.1
L.14.5.1981 n. 219 art. 69	Relazione sull'attuazione degli interventi nei territori colpiti dal sisma del novembre 1980 e febbraio 1981	Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno	semestrale	1	26.3.1982	C.LXIV bis n.1
DL 27.2.1982 n. 57 (L.187/82) art. 1	Attività svolta a completamento delle iniziative di emergenza nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata	Ministro per la protezione civile	30.6.1982 30.11.1982 31.3.1983	2	1.6.1983	C.LXIV n.5
L.27.2.1982 n. 57 (L. 187/82) art. 9	Attuazione degli interventi previsti dagli artt. 21 e 32 della legge n. 219/1981	Ministro designato all'attuazione degli interventi	trimestrale	1 (*)	31.1.1984	LX bis n.1
DL 10.7.1982 n. 428 (L.547/82) art. 2	Attuazione delle norme per la protezione civile	Presidente del Consiglio dei Ministri	annuale	1	7.4.1984	LXXVII n.1

(\*) Una relazione integrativa è stata presentata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in occasione di comunicazioni presso la Commissione Bilancio della Camera sulla attuazione degli interventi previsti dagli artt. 21 e 32 della legge n. 219/1981 (febbraio 1982).

MEZZOGIORNO

Legge	Argomento relazioni	Presentatore	Periodicità	Presentazioni	Ultima presentazione	Numero documento
D.P.R. 6.3.1978, n. 218 artt.3 e 10	Stato di attuazione del programma quinquennale per il Mezzogiorno (*)	Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno	annuale			
artt.10 e 19	Bilancio della CASMEZ		annuale	6	27.11.1984 (1982)	XXXI n.2

Si veda, inoltre, la relazione prevista dal D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, art. 24, concernente il credito agevolato al settore industriale.

(\*)Relazioni sullo stato di attuazione delle disposizioni per il Mezzogiorno sono state presentate alla Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno.

## INDUSTRIA

Legge	Argomento relazioni	Presentatore	Periodicità	Presentazioni	Ultima presentazione	Numero documento
L.18.5.1973 n. 274 art. 1	Interventi dell'IMI per la ristrutturazione e riconversione industriale	Ministro dell'Industria	semestrale	1	7.3.1980	C.XXX n.1
L.14.10.1974 n. 652 art. 2	Gestione del fondo IMI per la ricerca applicata	Ministro per la ricerca scientifica	annuale (15/9)	7	22.2.1984	LXII n.1
L.26.5.1975, n. 184 art. 5	Stato di avanzamento del progetto "Aeritalia-Boeing 767"	Ministro delle partecipazioni statali	semestrale	4	28.7.1984	LVIII n.2
L.7.6.1975 n. 231 art. 2	Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie	Ministro della industria	semestrale			
L.4.8.1975 n. 394 art. 3	Attività della GEPI con allegato il bilancio della società	Ministro del bilancio	annuale			
D.P.R. 9.11.1976 n. 902 art. 24	Credito agevolato al settore industriale	Ministri della industria e per gli interventi nel Mezzogiorno	annuale	1	18.4.1981	C.LXVII n.1
L.12.7.1977 n. 675 art.13, 3°c.	Stato di attuazione dei programmi approvati o in corso di esecuzione delle imprese a partecipazione statale - Illustrazione degli atti di indirizzo e direttive per interventi in nuovi settori produttivi, acquisizione di imprese e smobilizzi	Ministro delle partecipazioni statali	Tali relazioni sono periodicamente trasmesse alla Commissione bicamerale per la ristrutturazione e riconversione industriale.			
art.13, 5°c.	Andamento della gestione del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale e provvedimenti del CIPI di cui all'art. 2	Ministro del bilancio	semestrale	3	10.9.1984	non stampato
L.15.6.1978 n. 279 art. 2	Attuazione dei programmi di riordinamento delle società ex EGAM	Ministro delle partecipazioni statali	annuale (31 ottobre)	3	2.3.1982	C.LVII n.3
L.5.12.1978, n. 787 art. 6	Attuazione delle disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese	Ministro del tesoro	annuale			
L.2.4.1980 n. 122 art. 3 (L.599/1982 art. 1)	Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali	Ministro della marina mercantile	semestrale	6	25.2.1984	LXI n.1
L.17.2.1982, n. 46 art. 17	Destinazione dei fondi per la ricerca applicata e per l'innovazione tecnologica - avanzamento dei programmi	Ministri della industria e per la ricerca scientifica	annuale			

## ENERGIA E MATERIE PRIME

Legge	Argomento relazioni	Presentatore	Periodicità	Presentazioni	Ultima presentazione	Numero documento
L.15.6.1981 n. 309 art. 2	Attività dell'Enel e stato di attuazione dei programmi (Relazione dell'ENEL)	Ministro della industria	annuale	1	5 8.1982	non stampato
L.5.3.1982 n. 84 art. 3	Stato di attuazione del programma quinquennale del CNEN	Ministro della industria	annuale (ottobre)			
L.10.2.1981 n. 22 art. 3	Andamento delle scorte strategiche e di riserva e delle ulteriori giacenze di olii minerali	Ministro della industria	trimestrale	4	1.8.1984	LXV n.3
L.29.5.1982 n. 308 art. 24	Stato di attuazione della legge (contenimento dei consumi energetici, sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)	Ministro della industria	annuale (30 aprile)			
L.6.10.1982 n. 752 art. 19	Attuazione della politica mineraria	Ministro della industria	annuale (giugno)			

## COMMERCIO ESTERO E INTERNO

Legge	Argomento relazioni	Presentatore	Periodicità	Presentazioni	Ultima presentazione	Numero documento
L.24.5.1977 n. 227 art. 28 3° c.	Attività della SACE e del Medio credito centrale nel settore del finanziamento delle esportazioni	Ministro del tesoro	semestrale	10	4.10.1984	XLIX bis n.2
L.24.5.1977 n. 227 art. 28 u.c.	Cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i paesi in via di sviluppo	Ministro del tesoro	semestrale	10	8.6.1984	XLIX ter n.2
L.4.5.1981 n. 441 art. 6	Stato di attuazione della legge concernente la vendita a peso netto delle merci	Ministro della industria	semestrale (fino al 31. 12.1985)	2	25.5.1984	LXXII n.2

ASSICURAZIONI

Legge	Argomento relazioni	Presentatore	Periodicità	Presentazioni	Ultima presentazione	Numero documento
L.29.4.1923, n.966 art.14 (T.U.449/59)	Andamento della gestione INA	Ministro della industria	annuale	14	27.10.1982 (1972 - 1976)	non stampata
L.12.8.1982, n. 576 art. 2	Stato della politica assicura- tiva	Ministro della industria	annuale	1	8.2.1984	LXXIV n.1

## SETTORE MONETARIO E FINANZIARIO

Legge	Argomento relazioni	Presentatore	Periodicità	Presentazioni	Ultima presentazione	Numero documento
L.28.4.1910 n. 204 art. 130	Andamento dell'istituto di emissione - circolazione banca <u>ria</u> e di Stato	Ministro del tesoro	annuale (maggio)	34	17.12.1984	IX n.2
DL 8.4.1974 n. 95 (L.216/74) art. 1	Attività della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)	Ministro del tesoro	annuale (30/9)	9	27.11.1984	XXXIV n.2
L.30.4.1976 n. 159 art. 4	Attività svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie	Ministro del tesoro	annuale	7	20.6.1984	XL n.1
L.7.11.1977 n. 882 art. 1	Andamento dei rapporti con il Fondo Monetario Internazionale	Ministro del tesoro	annuale	riportata nella nota preliminare allo stato di previsione della spesa del ministero		

ENTI

Legge	Argomento relazioni	Presentatore	Periodicità	Presentazioni	Ultima presentazione	Numero documento
L.20.3.1975 n. 70 Artt. 2 - 3	Stato della liquidazione degli enti soppressi ai sensi degli articoli 2 e 3	Ministro del tesoro	entro 2 anni dalla soppressione di ciascun ente	1	7.8.1982	C.LXXIII n.1
L.20.3.1975 n. 70 art. 30	Attività svolta, bilanci di previsione e consistenza degli organici degli enti sottoposti a vigilanza	Ministri competenti	annuale (31 luglio)	Sono state presentate numerose relazioni		

Si ricorda che la legge 27 aprile 1981, n. 190, art. 4, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione sulla regolarità dei bilanci e sulle attività svolte dalle associazioni beneficiarie di contributi statali, di cui agli artt. 1, 2 e 3 della medesima legge, per il sostegno della loro attività di promozione sociale.

Inoltre, la legge 2 aprile 1980, n. 123, all'art. 2, prevede che il Ministro dei beni culturali trasmetta alle Camere una relazione triennale sulla destinazione ai fini istituzionali dei finanziamenti statali ad enti culturali posti sotto la vigilanza del Ministro.

Infine, la legge 28 dicembre 1982, n. 948, all'art. 3, prevede una relazione annuale del Ministro degli affari esteri sugli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministro medesimo.

## EDITORIA

Legge	Argomento relazioni	Presentatore	Periodicità	Presentazioni	Ultima presentazione	Numero documento
L. 5.8.1981 n. 416 (*) art.8, 2°c.	Stato dell'editoria	Presidente del Consiglio dei Ministri (per conto del Garan te)	semestrale	6	18.12.1984	LXVII n.3

(\*) Comunicazioni relative a cessazioni di testate e trasferimenti di azioni sono periodicamente trasmesse dal Garante, tramite il Governo, alle competenti Commissioni parlamentari (art. 9).